

ALEGATO "B"
AL N. 45657
DO RACCOLTA

Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo – Sezione Italiana A.P.S.

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. L'Associazione "Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo – Sezione Italiana", costituita il 13 (tredici) luglio dell'anno 2009 (duemilanove), ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile con atto Dott. Eugenio Giannella, repertorio n. 42860, a seguito delle modifiche normative per la qualifica di Ente del Terzo Settore disposte con D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), assume la seguente denominazione: "Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo – Sezione Italiana A.P.S.", in breve "I.I.T.M. – Sezione Italiana A.P.S.", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Teramo, presso la Società della Musica e del Teatro "Primo Riccitelli" in Corso Cerulli n. 59, con durata illimitata.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale purché nell'ambito dello stesso Comune, istituire o sopprimere succursali e uffici anche altrove.
3. L'Assemblea può trasferire la sede legale.
4. La denominazione dell'Associazione sarà integrata dall'acronico A.P.S. ("Associazione di Promozione Sociale") di cui all'art. 35, comma 5 del succitato Codice, e pertanto negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'associazione medesima sarà denominata "Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo – Sezione Italiana A.P.S." o, in breve "I.I.T.M. – Sezione Italiana A.P.S.".

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educative, di cui all'art. 5, comma 1, lettera d del Codice del Terzo settore;
 - b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, di cui all'art. 5, comma 1, lettera e del Codice del Terzo settore;
 - c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui all'art. 5, comma 1, lettera f del Codice del Terzo settore;
 - d. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera h del Codice del Terzo settore;
 - e. organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale elencate nel presente articolo, di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore;
 - f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera k del Codice del Terzo settore;



- g. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'art. 5, comma 1, lettera l del Codice del Terzo settore;
 - h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v del Codice del Terzo settore;
 - i. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale elencate nel presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, di cui all'art. 5, comma 1, lettera w del Codice del Terzo settore;
 - j. riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore.
2. L'associazione rappresenta in Italia la Fondazione "Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo", con sede a Madrid (Spagna), ne riconosce lo Statuto e persegue le finalità qui indicate in modo esemplificativo e non esaustivo:
- a. promuovere ed organizzare ogni tipo di iniziativa che favorisca lo sviluppo e la valorizzazione delle culture europee e mediterranee e che incrementi il dialogo, la cooperazione e la solidarietà tra i Paesi e i popoli dell'Europa e del Mediterraneo;
 - b. sostenere la ricerca in tutti gli ambiti delle culture europee e mediterranee;
 - c. operare in ambito teatrale per promuovere l'espressione delle culture sceniche dell'area europea e mediterranea, sostenere lo sviluppo e la diffusione della drammaturgia contemporanea, contribuire alla formazione e alla circolazione di attori, registi, drammaturghi e operatori teatrali in genere, realizzare produzioni, coproduzioni e altre attività che contribuiscano allo sviluppo e alla divulgazione dei linguaggi teatrali e di altre forme di spettacolo dal vivo;
 - d. operare in ambito musicale per contribuire alla formazione e alla circolazione di musicisti, musicologi e operatori musicali in genere e realizzare produzioni, coproduzioni e altre attività che contribuiscano allo sviluppo e alla divulgazione dei linguaggi musicali;
 - e. operare in ogni ambito dell'arte e della cultura per favorire e promuovere lo sviluppo dei linguaggi artistici contemporanei, l'interazione tra linguaggi artistici diversi e la circolazione di artisti e di opere d'arte a livello nazionale e internazionale;
 - f. sostenere la ricerca e la conoscenza dei beni immateriali, anche di quelli musicali e sonori, dell'area europea e mediterranea, sia attraverso iniziative rivolte ad artisti e studiosi, sia attraverso attività volte ad assicurare la più ampia divulgazione dei patrimoni demo-ethno-antropologici ed etno-musicologici come matrici delle culture europee e mediterranee;
 - g. concorrere a valorizzare, difendere e trasmettere, anche alle nuove generazioni, i patrimoni culturali immateriali e di tradizione orale;
 - h. concorrere a far conoscere, anche alle nuove generazioni, i beni ambientali, artistici e storici dell'area europea e mediterranea, valorizzando le specifiche identità culturali;
 - i. promuovere la diversità culturale come patrimonio comune dell'umanità, fonte di scambio, innovazione e creatività;
 - j. favorire lo sviluppo socio-culturale dei territori dell'area euro-mediterranea attraverso l'informazione, la formazione e iniziative editoriali sui temi oggetto delle attività dell'associazione;
 - k. creare occasioni e spazi d'incontro per gruppi sociali di diversa provenienza geografica e/o culturale che convivono nello stesso territorio;
 - l. organizzare attività e programmi, alcuni dei quali espressamente diretti all'infanzia e all'adolescenza, per favorire la conoscenza e il rispetto delle diversità culturali, con particolare attenzione alle problematiche relative ai flussi migratori;

De la Torre

- m. organizzare attività e programmi, nei vari ambiti di attività dell'associazione, dirette ai minori, allo scopo di contrastare la povertà educativa e incrementare e qualificare l'offerta culturale e formativa per l'infanzia e l'adolescenza;
 - n. organizzare attività e programmi, nei vari ambiti di attività dell'associazione, dirette alle persone diversamente abili;
 - o. organizzare attività e programmi nell'ambito dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale, soprattutto, ma non in modo esclusivo, nei settori dell'arte e della cultura, compresi i mestieri dello spettacolo e le professioni musicali;
 - p. organizzare attività e programmi volti allo sviluppo del turismo culturale;
 - q. organizzare attività e spazi volti a favorire la libera circolazione delle idee e la promozione dei principi e delle normative inerenti il rispetto dei diritti umani e della solidarietà.
3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
 4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché esse risultino secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'individuazione delle attività diverse da quelle generali sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione nei limiti imposti dalla Legge.
 5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
 - a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
5. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Renzo W. Basso

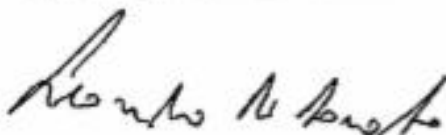
6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b. esaminare i libri sociali;
 - c. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d. frequentare i locali dell'associazione;
 - e. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - f. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - g. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - h. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b. se operano come volontari, svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni, su cui si pronuncerà l'Assemblea.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.
6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

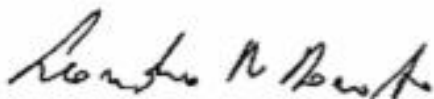


**ART. 6
(Organi)**

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo ove previsto per legge;
 - e. il Revisore legale dei conti ove previsto per legge.
2. Tutte le adunanze degli organi collegiali possono svolgersi anche da remoto tramite sistemi e procedure disciplinate in apposito atto regolamentare attuativo, purché sia possibile verificare l'identità di coloro che partecipano e votano.

**ART. 7
(Assemblea)**

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati; non è richiesto alcun periodo minimo di iscrizione per esercitare il diritto di voto. Ciascun associato ha un voto; può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo (postale o e-mail) risultante dal libro degli associati.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
4. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b. approva il bilancio di esercizio;
 - c. delibera sull'ammontare della quota sociale;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. delibera lo scioglimento;
 - h. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.



6. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
7. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni di organo di amministrazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - f. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - h. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di 3 (tre) componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e rieleggibili. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.



5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del Codice del Terzo settore.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice civile, richiamati all'art. 30, co. 5 del Codice del Terzo settore.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco.
4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31, co. 1 del Codice del Terzo settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e



collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'anno cui si riferisce e viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore previste dall'art. 2.4 del presente statuto, a seconda del caso, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. L'Associazione, ove fosse tenuta a norma dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, pubblica annualmente, e tiene aggiornati, nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, al dirigenti e agli associati.
5. L'associazione, ove fosse tenuta a norma dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito Internet il bilancio sociale.

ART. 17
(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione. Quest'ultimo, entro il termine di 15 (quindici) giorni comunica data e ora in cui saranno messi a disposizione i libri e gli atti richiesti.

ART. 18 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione e nei limiti previsti dall'art. 17 del Codice del Terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

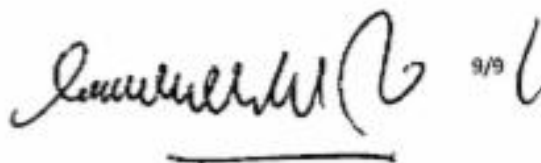
1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario al fine dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 del Codice del Terzo settore.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 9/9